

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2065 del 02/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTAZENIT S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA I MAGGIO N. 26. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2073 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ZENIT S.P.A. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA I MAGGIO N. 26. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 7/8/2014 n. 1615 con la quale la provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta ZENIT SPA per l'attività di "lavori di meccanica generale" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Caorso con provvedimento unico n. 4 del 12.9.2014. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alla scarico (S3) in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;

VISTE:

- l'istanza della Ditta Zenit S.p.a. trasmessa dallo Sportello per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po' con nota del 17.07.2017 (prot. Arpae n. 8575 del 17.07.2017) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento per l'attività di "costruzioni meccaniche" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivante dalla modifica della situazione emissiva dello stabilimento;
 - per ottenere l'autorizzazione alla scarico (S3) in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, per la quale viene dichiarata l'invarianza delle condizioni pregresse;
- lettera Arpae del 07.08.2017, prot. n. 9639, con cui è stato richiesto alla ditta, vista la non completezza della documentazione allegata all'istanza di cui al precedente punto, la produzione delle informazioni mancanti;
- nota dello Sportello per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po del 13.09.2017 prot. n. 11390 (pervenuta in pari data ed iscritte al prot. Arpae di Piacenza al numero 11222), con cui erano trasmesse integrazioni della ditta. In particolare è stato dichiarato, tra le altre cose, *"...che la motivazione per la richiesta di incremento della portata della nuova Emissione E12 è dovuta al fatto che probabilmente in un prossimo futuro verrà inserito nel Reparto FINITURA un nuovo Impianto tecnologico (Tornio C.N. O Rettifica).."*;
- foglio Arpae del 21.09.2017, prot. n. 11653, con cui sono state richieste alcune precisazioni rispetto alla documentazione prodotta dalla Ditta Zenit S.p.a. nella nota di cui al precedente punto;
- nota del 2.10.2017 (prot. Arpae n. 12156 di pari data), con cui lo Sportello Unico ha trasmesso le precisazioni della ditta in merito a quanto richiesta con la precedente nota del 21.09.2017;
- lettera del 13.2.2018 (prot. Arpae n. 2274 di pari data), con cui lo Sportello Unico di cui sopra, ha trasmesso la valutazione delle portate minime di aspirazione degli impianti in argomento.
- nota del 13.2.2018 (prot. Arpae n. 2274 del 13.2.2018), con cui lo Sportello Unico ha trasmesso in-

tegrazioni volontariamente prodotte dall'Azienda;

- nota del 3/4/2018 con la quale l'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

VERIFICATO che l'istanza in argomento riguarda:

- l'eliminazione di cinque punti di emissione (E3, E4, E6, E7 ed E9) che verranno convogliati, mediante apposite tubazioni e captazioni localizzate, in un'unica Emissione che verrà chiamata E12;
- l'aumento della portata complessiva della nuova emissione E12 fino a 16.250 Nm³/h. Il relativo impianto di aspirazione sarà dotato di un apposito sistema (Inverter con sonda di pressione) e di specifiche serrande di chiusura su ciascuna delle aspirazioni localizzate dei vari Impianti serviti, per ridurre la portata a seconda del numero di macchine in funzionamento contemporaneo;

DATO ATTO che:

- l'impianto di aspirazione, pur essendo progettato per una portata massima di 16.250 Nm₃/h, verrà utilizzato con una Portata massima di 14.500 Nm³/h; la ditta potrà utilizzare la portata massima quando potrà essere inserito un nuovo impianto di produzione (Tornio C.N. o Rettifica) a seguito di una nuova istanza di modifica;
- le acque reflue industriali (provenienti dalle operazioni di ramatura) vengono convogliate in un impianto di depurazione chimico – fisico prima di scaricare in pubblica fognatura unitamente ad acque reflue domestiche in uscita da n. 3 fosse biologiche;
- lo scarico (S3) è classificato come scarico di acque reflue industriali contenete sostanze pericolose di cui all'art. 108 del I D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- lettera Arpae n. 13295 del 23.10.2017 con cui il Servizio Territoriale ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota del Comune di Caorso del 15.03.2018, prot. n. 2527 (prot. Arpae n. 4373 del 15.03.2018), con cui è stato trasmesso parere favorevole relativamente all'istanza in argomento, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ed il nulla osta relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 447/1995;
- foglio n. 10359 del 19.02.2018 (prot. Arpae n. 4753 del 21.03.2018) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica trasmetteva il proprio parere favorevole secondo determinate prescrizioni;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione

del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ZENIT S.P.A.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ZENIT S.P.A.** (C. FISC. 00113920334) per l'attività di " lavori di meccanica generale " svolta nello stabilimento sito in Comune di Caorso (PC) via I Maggio n° 26 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alla scarico (S3) in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 BAGNI DI RAMATURA-NICHELATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Rame e suoi composti (espressi come CU)	0,5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 BAGNI DI NICHELATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/a
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Durata massima annua	220 gg
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E8 RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Durata massima annua	220 gg/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	6 m

EMISSIONE N. E10 TORNIO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	3 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 SALDATURA

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (esprese come NaO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 ASPIRAZIONE TORNITURA – RETTIFICA – BILANCIATURA – FINITURA – CONTROLLO QUALITA'

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ossidi di azoto (esprese come NaO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie di oli	5 mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento possibile al fine di evitare la diluizione delle emissioni qualora non vi fosse contemporaneità delle lavorazioni presidiate dalle aspirazioni;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- c) i camini di emissione E1, E2, E10, E11 ed E12 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - o metodo **UNI EN 14385** per la determinazione dei **metalli**;
 - o metodo **ISTISAN 98/2** per la determinazione dell'**acido nitrico** e dell'**acido solforico**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E10, E11 ed E12 devono avere una frequenza almeno annuale per le altre emissioni ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) i sistemi di abbattimento installati alle emissioni E1, E11 ed E12 devono essere mantenuti in perfetto funzionamento e le operazioni di manutenzione sia programmata che straordinaria, dovranno essere annotate sul registro di cui al precedente punto;
- i) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui all'emissione E12 è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui all'emissione E12 è fissato a **sei mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che

siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

l) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti di cui alle emissioni modificate, il gestore dovrà comunicare all'Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'emissione E12 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di stabilire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose il rispetto nel pozzetto terminale di prelievo fiscale prima dell'immissione in pubblica fognatura dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

4. **di impartire** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, le seguenti prescrizioni:

a) nel pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento chimico-fisico devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;

b) il pozzetto terminale di prelievo fiscale, come sopra indicato, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) i limiti di emissione di cui sopra non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

d) l'impianto di depurazione deve essere sempre tenuto in funzione;

e) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

f) con opportuna periodicità deve essere prevista la rimozione dei fanghi e dei sedimenti dall'impianto di depurazione al fine di mantenere sempre un'efficace capacità di trattamento;

g) nel pozzetto di prelievo posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione chimico-fisico, vengano effettuati con cadenza trimestrale autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Rame, Nichel, Ferro, pH, Tensioattivi totali e COD. I risultati delle analisi dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di controllo;

h) il gestore deve presentare almeno ogni quattro anni una comunicazione contenente gli esiti dei controlli di cui al punto precedente alla Provincia di Piacenza, all'Arpa sezione Prov.le di Piacenza ed al Comune di Caorso;

i) deve essere tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera g) e su cui annotare:

- o le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione;
- o eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e/o disservizi, fermo-impianto di cui alla successiva lettera j);

j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi dell'impianto di depurazione o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta ZENIT SPA dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Caorso, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Caorso, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico S3 delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione chimico-fisico o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- che, in base a quanto definito dalla nota 10359 del 19.2.2018 del Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Piacenza, qualora il gestore decidesse di installare ulteriori macchine utensili, così come dichiarato nella domanda, sfruttando al massimo la potenza del ventilatore installato (fino a generare una portata massima di 16.250 Nm³/h), la modifica dell'impianto dovrà tenere conto dei principi di buona pratica idonei a garantire una corretta captazione degli inquinanti generati dalla lavorazione, nel rispetto della portata complessiva del sistema e che almeno la stessa quantità d'aria estratta deve essere reintegrata da una pari portata d'aria esterna senza creare correnti d'aria interferenti o contrarie alla captazione;
- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Caorso sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.